



Barberino di Mugello, 4 novembre 2020

Ai genitori degli alunni dell'Istituto
All' Albo
Sito web

Oggetto: Gestione alunni posti in quarantena

Si segnalano delle perplessità in merito all'adozione di una condotta corretta quando il proprio figlio/a è stato posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo al Covid-19.

Conviventi degli alunni posti in quarantena

Si riporta integralmente un punto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 92 del 15 ottobre (Allegato A) ponendo attenzione alla nota **3**:

E) Gestione casi sospetti Covid-19 (Precisamente alla lett. E2 punto 10) si legge:

10- Contatti e conviventi in attesa del risultato del tampone

In attesa del risultato del tampone, l'alunno o l'operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario, mentre non è prevista alcuna restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, **ad eccezione dei fratelli/sorelle dell'alunno o figli dell'operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non possono frequentare fino al risultato negativo del tampone³**. In tal caso il rientro in comunità dei fratelli/sorelle dell'alunno o dei figli dell'operatore scolastico in attesa del tampone potrà avvenire senza alcuna certificazione se preventivamente comunicato dalla famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal Responsabile del servizio educativo/Dirigente scolastico.

³ Tale indicazione è prevista a titolo precauzionale considerando che nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole d'infanzia i bambini non hanno l'obbligo di indossare la mascherina e non sono previste le misure di distanziamento interpersonale.

La nota puntualizza che è a TITOLO PRECAUZIONALE non far frequentare la scuola materna ad un fratello o una sorella di un soggetto posto in quarantena. In una situazione emergenziale ancora in preoccupante evoluzione È FORTEMENTE CONSIGLIATO TENERE ANCHE I PIÙ PICCOLI A CASA.

Gestione contatti stretti

Per quanto riguarda la gestione degli alunni posti in quarantena (contatti stretti di un caso) la suddetta ordinanza (Allegato A - lett. L) ci riporta quanto segue:

L) GESTIONE CONTATTI STRETTI

I **contatti stretti asintomatici** di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure



- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

Riammissione a scuola

È necessario sottolineare, nell'interesse della salute della collettività, PRODURRE UNA CERTIFICAZIONE MEDICA, che disponga il rientro a scuola dell'alunno/a dopo un periodo di quarantena (d'altronde si rientra nella casistica di assenza superiore a 3gg (infanzia) e 5 gg. (primaria e secondaria).

Ciononostante nello **SPECIFICO CASO DI QUARANTENA DELL'INTERA CLASSE**, se si è impossibilitati dal produrre certificazione medica, **per la riammissione a scuola si potrà presentare:**

- se effettuato il tampone dopo il decimo giorno, **attestazione di tampone negativo**

o

- trascorsi 14 giorni senza sintomi, **autodichiarazione dei genitori** (si allega modello).

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Alessandra Pascotto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993